



Bologna 12 febbraio 2014

Protocollo: 238/62

Ufficio Federazioni FIDA

Ai Signori Soci

Federazione Dettaglianti Alimentari

- Loro Sedi -

Oggetto: Divieto di esposizione di frutta e verdura all'esterno dei negozi senza adeguata copertura.

Gentile collega,

in merito ad un articolo pubblicato di recente su "Il Sole 24 Ore" che riguarda l'oggetto di questa comunicazione, per opportuna conoscenza, Ti ricordo che il Comune di Bologna regola l'esposizione di prodotti alimentari all'esterno dei negozi per i commercianti in sede fissa o ambulante ovunque ubicato.

In particolare per i dettaglianti dell'orto frutta vieta l'esposizione all'esterno della frutta e della verdura su strade aperte al traffico motorizzato se non adeguatamente protetta da idonea copertura.

Il Comune definisce così le modalità di attuazione:

Comma 1 – impone la **conservazione in contenitori sigillati** dei generi alimentari che si consumano senza previo lavaggio, depellamento e/o cottura esposti all'esterno il cui elenco è contenuto nel testo allegato.

Comma 2 – determina le strade interessate dal provvedimento e ne dispone la modalità di attuazione.

- a) Impone di **conservare** all'interno dei negozi o di **proteggere** dalla ricaduta di polveri e altri agenti inquinanti se esposti all'esterno tutti i prodotti alimentari, compresi quelli che si consumano previo lavaggio, depellamento e/o cottura.
- b) Deroga dall'obbligo della copertura i prodotti che si consumano previo depellamento, purché a buccia spessa: - cocomeri, meloni, zucche, banane, frutta secca con guscio, noci di cocco, ananas, castagne e marroni, agrumi a buccia spessa. L'esposizione all'esterno senza copertura per questi prodotti è vincolata all'apposizione di un cartello di avviso ben visibile che invita la clientela a **non utilizzare per uso alimentare bucce o parti esterne** di tali prodotti.
- c) Impone la pulizia della protezione evitando la dispersione delle polveri.

Invito tutti voi pertanto a verificare la vostra posizione rispetto a quanto sopra descritto e ringraziando per l'attenzione e ricordandoti che per le eventuali delucidazioni potrai contattare l'ufficio Federazioni al seguente recapito telefonico 051 6487.569, o inviando mail all'indirizzo federazioni@ascom.bo.it, colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Marinella Degliesposti

All.ti / P.G. 78432/91 – Definizioni, modalità e attuazione ordinanza P.G. 56259
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore.

Alimenti. Per la Cassazione è punibile con l'ammenda il commerciante che vende la sua merce all'aperto

Rischio multa per chi espone la frutta

Patrizia Maciocchi

Esporre la frutta sul banco all'aperto è un reato punibile con l'ammenda. La Cassazione con la sentenza 6108 depositata il 10 febbraio, mette "fuori legge" l'abitudine più che consolidata, a qualunque latitudine, di vendere frutta e verdura mettendola in mostra su un carrettino o, come nel caso esaminato, sulle cassette all'esterno del negozio. Un uso che, secondo la Suprema corte, contrasta con quanto previsto dalla normativa (legge 282/1962,

articolo 5, lettera b) che vieta di mettere in commercio alimenti «insudiciati, invasi da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocivi, ovvero sottoposti a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione». Certo la norma, anche perché è del 1962, di smog non parla. Se ne preoccupano però i giudici della terza sezione penale che fanno rientrare l'esposizione agli agenti inquinanti tra le condotte vietate.

Il fruttivendolo, che teneva la

sua frutta in tre cassette en plein air, era stato condannato dal Tribunale di Nola, per la vendita di merce in cattivo stato di conservazione. Un reato che scatta, come spiega la Suprema corte, anche se la merce non è avariata. L'ordine alimentare impone, infatti, che vengano osservate le norme igieniche nel trattare i cibi destinati alla tavola del consumatore. Obbligo non rispettato quando si lasciano mele e pere «a contatto con gli agenti atmosferici e i gas di scarico dei veicoli in

transito». Il pericolo del danno si vede a "occhio", non serve fare esami di laboratorio: «L'accertamento da parte della polizia giudiziaria risulta del tutto sufficiente a giustificare l'affermazione di penale responsabilità, evidenziando una situazione di fatto certamente rilevante e la cui sussistenza risulta peraltro confermata dallo stesso ricorrente, il quale riconosce che la verdura era esposta per la vendita sul marciapiede antistante l'esercizio commerciale». In difesa del verduraio scen-

de in campo la Coldiretti, che vede nella sentenza della Cassazione un regalo alla grande distribuzione. L'invito è a togliere dalle strade non le cassette di frutta ma lo smog e a non decretare la fine del piccolo commercio: «C'è il rischio di accelerare nei centri urbani la chiusura dei piccoli negozi alimentari che hanno avuto un calo record delle vendite del 3% nel 2013». Per Coldiretti la decisione è un colpo a un settore già in crisi: «Gli acquisti di frutta e verdura degli italiani nel 2013 sono crollati al minimo da inizio secolo, le famiglie hanno messo oltre 100 chili di ortofrutta in meno nel carrello, rispetto al 2000».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



P.G.N. 78432/91

P.V.N. 3641/91

COMUNE DI BOLOGNA

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza P.G.n. 56259/91 del 4.9.1991 con la quale disponeva la cessazione dell'esposizione di prodotti alimentari all'esterno degli esercizi di vendita lungo strade aperte al traffico motorizzato, se non adeguatamente protetti onde impedirne l'inquinamento da polveri e altre sostanze nocive alla salute particolarmente prodotte dagli scarichi autoveicolari;

Preso atto delle difficoltà di concreta integrale attuazione nei tempi previsti delle disposizioni sopracitate, dovute tra l'altro anche alla problematicità per gli esercenti di reperire contemporaneamente sul mercato attrezzature permanenti atte alla protezione di tutti gli alimenti;

Considerato che sussiste l'urgenza di provvedere comunque a proteggere almeno le derrate più a rischio di contaminazione di sostanze nocive (che dalle ricerche svolte risultano essere quantitativamente maggiori nei mesi invernali) anche attraverso l'adozione di provvedimenti attuativi parziali e provvisori, in attesa che si possa concretamente addivenire ad interventi di razionalizzazione degli esercizi commerciali finalizzati all'eliminazione delle esposizioni esterne, o ad interventi strutturali di protezione delle merci esposte;

Preso atto altresì dell'attivazione da parte dei competenti servizi di programmi di rilevazioni mirati a determinare le concentrazioni di metalli pesanti in campioni di verdure prelevati all'interno e all'esterno degli esercizi commerciali, dai cui risultati tra l'altro potrà meglio valutarsi la efficacia dei mezzi di protezione impiegati;

Considerato altresì che sono in corso di elaborazione ed attuazione progetti di riassetto dei mercati rionali e di verifica dei mercati ambulanti giornalieri e dell'ambulantato in genere anche sotto il profilo igienico-ambientale, per cui appare opportuno per tali esercizi consentire modalità di attuazione delle predette disposizioni che prevedano soluzioni provvisorie e specifiche per i singoli esercizi, da attivare in modo da garantire, insieme al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 202 del regolamento di igiene, la protezione degli alimenti a maggiore rischio dall'inquinamento atmosferico, ancorchè in via provvisoria e temporanea fino all'adozione di strutture adeguate;

Sentito il servizio di Igiene Pubblica, cui è demandata la vigilanza sull'attuazione dell'ordinanza citata;

definisce

le seguenti modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'ordinanza P.G.n. 56259 del 4.9.91;

- 1) Ai sensi della vigente normativa generale e comunale, tutti gli esercizi in sede fissa o ambulante ovunque ubicati, devono conservare all'interno, o, se all'esterno, in contenitori sigillati i generi alimentari che si consumano senza previo lavaggio depellamento e/o cottura. In particolare: frutta e verdura cotta, funghi freschi e secchi, fichi freschi e secchi, prugne secche, uva passa, datteri, castagne secche, pesce, molluschi e crostacei, formaggi e latticini, pane, pasta, dolci e farinacei, carni e salumi; e inoltre fragole, fragoloni, cachi, mirtilli, lamponi, giugiole.
- 2) Nel tempi previsti dall'ordinanza citata, tutti gli esercizi commerciali in sede fissa o ambulante, compresi quelli ubicati sotto i portici, lungo le seguenti vie: Garibaldi, Castiglione, Santo Stefano, Farini, Strada Maggiore, San Vitale, Irnerio, Dei Mille, Don Minzoni, Marconi, Riva Reno, Grada, San Felice, Sant'Isaia, Nosadella, Lame, Collegio di Spagna, Saragozza, tutti i viali di circonvallazione, Murri, Toscana, Degli Orti, Mazzini, Emilia Levante, Pelagio Palagi, Massarenti, S. Donato, Del Lavoro, Stalingrado, Ferrarese, Creti, Corticella, Carracci, Fioravanti, Tibaldi, Franco Bolognese, Arcoveggio, Francesco Barbieri (da Gagarin a Fioravanti), Marco Polo, Zanardi, Casarini, Malvasia, Saffi, Emilia Ponente, M.E. Lepido, Timavo, Sabotino, Tolmino, A. Costa, XX Aprile, S. Mamolo, dovranno applicare alle seguenti disposizioni:
 - A) Conservare all'interno dei negozi o proteggere dalle ricadute di polveri e da altri agenti inquinanti se esposti all'esterno, i prodotti alimentari, compresi quelli che si consumano previo lavaggio e /o cottura e/o depellamento, con protezioni anche di tipo precario o provvisorio, fisse o mobili, che, se poste a contatto diretto con gli alimenti, devono avere le caratteristiche previste dalla normativa vigente (D.M. 21.3.73, D.M. 2.12.80 e D.M. 25.6.81) concernenti la disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari.
 - B) Possono essere esposti all'esterno degli esercizi senza protezione soltanto alcuni prodotti che si consumano previo depellamento, purchè a buccia spessa (cocomeri, meloni, zucche, banane, frutta secca con guscio, noci di cocco, ananas, castagne e marroni, agrumi a buccia spessa), previa apposizione di avvisi ben visibili che invitino i consumatori a non utilizzare per uso alimentare bucce o parti esterne di tali prodotti;
 - C) I mezzi di protezione usati all'esterno devono essere mantenuti puliti e deve essere evitata la possibile dispersione di polvere;
- 3) Le disposizioni di cui al punto 2 valgono dal 180° giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza in oggetto per tutti gli altri esercizi commerciali in sede fissa o ambulante ubicati o insistenti in zone aperte al traffico motorizzato.
- 4) Sono consentite, purchè concordate in tempo utile col Servizio di Igiene Pubblica specifiche modalità di protezione provvisoria per i prodotti indicati nel punto 2/A commercializzati nei chioschi dei mercati rionali all'aperto o in altre strutture ambulanti, in attesa della realizzazione

- di programmi di ristrutturazione logistica e strutturale dei mercati rionali e delle altre strutture ambulanti.
- 5) La vigilanza sull'ottemperanza dell'ordinanza P.G.N. 56259/91 e delle presenti disposizioni é riservata al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. 29 per la particolare competenza tecnica nella valutazione delle specifiche soluzioni adottate e delle eventuali omissioni.

Bologna, 16.11.1991

L'Assessore alla Sanità
Mauro Moruzzi

